

## CHIARIMENTI AI QUESITI

### **Quesito 1:**

*“All’art. 11 del disciplinare, pag. 15, viene indicato che “La cauzione a copertura delle spese di predisposizione dell’offerta sopra riportata dovrà essere emessa con le stesse modalità previste e richieste per la costituzione della garanzia provvisoria innanzi descritte. A tale cauzione non si applicano le riduzioni di cui all’art. 93, comma 7, del Codice”.*

Atteso che il d.lgs. 50/2016, art. 93, non prevede, ai fini della partecipazione ad una gara pubblica, la produzione di altre garanzie oltre quella definita “garanzia provvisoria”; e che lo stesso disciplinare, all’art. 15, non prevede la produzione di detta “cauzione a copertura delle spese”, richiedendo esclusivamente la produzione della garanzia provvisoria, si chiede di confermare che, ai fini della partecipazione alla gara, non vada prodotta alcuna “cauzione a copertura delle spese di predisposizione dell’offerta”. In caso contrario, si chiede di specificarne importo, modalità di costituzione, e ragioni per le quali alla stessa non siano applicabili le riduzioni di cui all’art. 93 del d.lgs. 50/2016.”

### **Chiarimento 1:**

Trattasi di refuso.

L’operatore economico concorrente dovrà costituire solo la garanzia provvisoria secondo le modalità di cui all’art. 93, comma 7, del d.lgs. 50/2016, e al Disciplinare di gara.

### **Quesito 2:**

*“In relazione ai requisiti di cui all’art. 8.2 del disciplinare, si chiede di confermare che il triennio di riferimento per il requisito di cui alla lettera a) sia 2017, 2018 e 2019, mentre quello di riferimento per il requisito di cui alla lettera b) sia 2018, 2019 e 2022.”*

### **Chiarimento 2:**

Si conferma.

### **Quesito 3:**

*“Si chiede di confermare che, in caso di partecipazione in RTI costituendo, ciascuna impresa partecipante al raggruppamento dovrà produrre e sottoscrivere una propria domanda di partecipazione, compilando e sottoscrivendo digitalmente il modello allegato 5”*

### **Chiarimento 3:**

Si conferma.

In caso di partecipazione in RTI costituendo, la domanda di partecipazione può essere compilata anche in un unico documento e sottoscritta, con firma digitale, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento, con conseguenziale integrazione dell’intestazione in maniera che riporti tutti i partecipanti al raggruppamento.

### **Quesito 4:**

*“Si chiede di confermare che la domanda di partecipazione indicata a pag. 27 del disciplinare sia quella di cui all’allegato 5 (e non all’allegato 4 come ivi indicato).”*

### **Chiarimento 4:**

Si conferma.

La domanda di partecipazione è in allegato 5 al Disciplinare di gara.

### **Quesito 5:**

*“Si chiede di chiarire se, in caso di costituendo RTI, l’allegato 9 debba essere singolarmente compilato, sottoscritto e prodotto da ciascun partecipante al raggruppamento, ovvero se esso debba essere un documento unico (con conseguenziale integrazione dell’intestazione, in maniera che riporti tutti i partecipanti al raggruppamento) da sottoscrivere digitalmente da parte di tutte le imprese raggruppande.”*

### **Chiarimento 5:**

In caso di partecipazione in RTI costituendo, l’allegato 9 – Offerta economica, viene compilato in un unico documento e sottoscritto, con firma digitale, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento, con conseguenziale integrazione dell’intestazione in maniera che riporti tutti i partecipanti al raggruppamento.

**Quesito 6:**

*“Si chiede di chiarire se i rialzi percentuali relativi agli elementi dell’offerta economica E2 ed E3 debbano essere inseriti in termini assoluti, relativi, ovvero di rialzo relativo. A mero titolo esemplificativo e per maggior chiarezza, se per il coefficiente E3 si intenda offrire una royalty complessiva pari all’11%, a sistema si dovrà inserire 11,00%, 1,00% o 10,00%?”*

**Chiarimento 6:**

10,00%.

Infatti, richiamando l’esempio di pagina 36 del disciplinare, *“un rialzo del 4% sulla royalty a base d’asta del 10% corrisponderà ad una royalty finale del 10,4%”*, un rialzo del 10,00% corrisponderà a una royalty finale dell’11,00%.

**Quesito 7:**

*“Si chiede di chiarire se il documento di asseverazione del PEF (di cui al punto 6 di pag. 31 del disciplinare), possa essere redatto e sottoscritto digitalmente dal Presidente del Collegio Sindacale (iscritto all’albo dei revisori contabili ed al registro dei revisori legali) dell’O.E”*

**Chiarimento 7:**

Il documento di asseverazione del PEF dovrà essere rilasciato dai soggetti di cui all'articolo 183, comma 9, del d.lgs. 50/2016.

**Quesito 8:**

*“In relazione all’art. 4 del disciplinare, si chiede di chiarire se l’oggetto del contratto “gestione economica e valorizzazione degli immobili e delle attività di “business museum” del compendio museale denominato Museo Tecnico Navale di La Spezia” debba intendersi come prestazione di un unico servizio principale; ovvero se esso debba intendersi quale prestazione di due distinti servizi (“gestione economica dei servizi museali complessivamente intesi”; “gestione, potenziamento e ammodernamento delle infrastrutture e dei relativi impianti”) dei quali si chiede di indicare quale sia da ritenersi servizio principale e quale servizio secondario.”*

**Chiarimento 8:**

L’oggetto del contratto deve intendersi come prestazione di un unico servizio principale.